

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Salerno - **Decreto dirigenziale n. 511 del 18 dicembre 2009 - Comune di Eboli - Rinnovo concessione area demaniale di mq. 116 costituente porzione della copertura dell'ex torrente Paradiso, per uso parcheggio a servizio di un fabbricato per civili abitazioni.**

Ditta: sigg. Malzone Pasquale, Di Biase Saverio, Morrone Nicola e Pascale Carmelo Michele. Prat. 1784 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 08/11/2002 acquisita agli atti di questo Settore in data 08/11/2002 al prot. n. 24033, i sigg. Malzone Pasquale, Di Biase Saverio, Morrone Nicola e Pascale Carmelo Michele, hanno chiesto il rinnovo della concessione di un'area demaniale di mq.116 costituente porzione della copertura dell'ex torrente Paradiso, per uso parcheggio, individuata in catasto al foglio 13 del comune di Eboli, in corrispondenza della particella 537, ad uso parcheggio a servizio del fabbricato per civili abitazioni;
- Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terze limitrofe a quella demaniale richiesta, dal quale è scaturito un canone annuo di € 595,66, maggiorato dell'imposta regionale del 10%, con decorrenza 01.01.2003 da chiedere alla ditta per la concessione di detto suolo.

CONSIDERATO

1. Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle indennità di occupazione per il periodo 01.01.2003 - 31.12.2009, codice tariffa 1518, dell'importo complessivo di € 4.824,80 comprensivo degli aggiornamenti con indice ISTAT di ciascun anno e dell'imposta regionale del 10% di cui all'art. 1 della L.R. 1/72, con i seguenti versamenti:
 1. € 667,55 codice tariffa 1518, eseguito il 1/09/2008 – n. 0167 c/o l'ufficio postale n. 57/074;
 2. € 1747,26 codice tariffa 1518, eseguito il 1/09/2008 – n. 0167 c/o l'ufficio postale n. 57/074;
 3. € 1747,26 codice tariffa 1518, eseguito il 10/02/2009 – n. 0017 c/o l'ufficio postale n. 57/074
 4. € 663,73 codice tariffa 1518, eseguito il 18/03/2009 – n. 0036 c/o l'ufficio postale n. 57/074
2. Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 1.160,00, pari a due annualità dell'indennità base iniziale, con i seguenti versamenti:
 1. € 580,00 codice tariffa 1519, eseguito il 01.09.2008 – n. VCY 0169 c/o l'ufficio postale n. 57/074
 2. € 580,00 codice tariffa 1519, eseguito il 10/02/09 - n. VCY 0016 c/o l'ufficio postale n. 57/074

Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;

3. Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
4. Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n.2075 del 29.12.2002;
- la Delibera di G. R. n. 211 del 01/02/2008;
- la Legge Regionale n. 2 del 30/01/2008;
- la Delibera di G. R. n. 308 del 15/02/2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento **DECRETA**

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate di rilasciare ai sigg. Malzone Pasquale nato il 12.01.1936 a Sicignano degli Alburni e residente in Eboli alla Via Mario Vignola 12, C.F. MLZ PQL 36A12 M253D, Di Biase Saverio nato il 13/04/1939 a Eboli ed ivi residente alla Via Mario Vignola 12, C.F. DBS SVR 39D13 D390M, Morrone Nicola nato il 03/06/1941 a Postiglione e residente in Eboli alla Via Vignola 12, C.F.MRR NCL 41H03 G939B, Pascale Carmelo Michele nato il 21/12/1950 a Montevideo, Uruguay e residente in Eboli alla Via Vignola 12, C.F. PSC CML 50T21 ZZ631E, la concessione dell'area demaniale costituente porzione della copertura dell'ex torrente Paradiso, individuata in catasto al foglio 13 del comune di Eboli in corrispondenza della particella n. 537.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - l'area in argomento, di superficie di mq. 116, così come individuata sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è data in concessione nello stato in cui si trova e per uso parcheggio;

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione;

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2009 e scadenza il 31.12.2014. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno 1 (uno) anno prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2009 è di € 755,37 (canone 2009 + 10% Imposta Regionale, codice tariffa 1518). Il deposito cauzionale di € 1.1160,00 (cauzione pari al doppio dell'importo del canone annuo, codice tariffa 1519), versato dalla ditta è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali congruagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno – sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1517, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, sul terreno dato in concessione, qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie del suolo venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;

- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione;

Art.16 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta sigg. Malzone Pasquale, Di Biase Saverio, Morrone Nicola e Pascale Carmelo Michele.
- Al comune di Eboli

ing. Vincenzo Di Muoio